

STATUTO DELLA COMUNITÀ ECCLESIALE TERRITORIALE

Art.1 - Costituzione

La Comunità Ecclesiale Territoriale è un'articolazione diocesana che comprende parrocchie, unità pastorali, fraternità presbiterali, comunità di vita consacrata e aggregazioni laicali, presenti in un'area geografica definita.

Art.2 - Finalità

La Comunità Ecclesiale Territoriale si propone come fine primario di promuovere, alimentare ed elaborare il rapporto tra comunità cristiana e territorio, inteso come rappresentazione dei mondi vitali, istituzionali, sociali, culturali, relazionali, costituiti da ogni persona nella sua singolarità e nelle sue relazioni, nella speranza di generare insieme condizioni e forme di vita autenticamente umane alla luce del Vangelo.

Finalità specifiche sono:

- l'annuncio e la testimonianza del Vangelo, a livello personale e comunitario;
- la "mediazione culturale" come scelta pastorale;
- l'assunzione delle "terre esistenziali" come luogo del riconoscimento e della partecipazione al Regno di Dio;
- l'attuazione della responsabilità dei laici, particolarmente nell'esercizio delle loro competenze nelle "terre esistenziali";
- la formazione qualificata di competenze nelle "terre esistenziali".

Art.3 - Persone e organismi della Comunità Ecclesiale Territoriale

Persone e organismi della Comunità Ecclesiale Territoriale sono: il Vicario territoriale, il Consiglio pastorale territoriale, la Giunta presbiterale, i cinque Coordinatori delle "terre esistenziali", i referenti parrocchiali, il Segretario.

Tutti gli organismi e gli incarichi hanno la durata di un quinquennio, con possibilità di un secondo mandato consecutivo.

Art.4 - Il Vicario territoriale

Il Vicario territoriale è nominato liberamente dal Vescovo.

Presiede gli organismi della Comunità Ecclesiale Territoriale, persegue e fa perseguire le finalità della stessa.

Nomina tutti i membri del Consiglio pastorale territoriale, individua e nomina i cinque Coordinatori delle "terre esistenziali", nomina il Segretario.

Cura i rapporti con gli organismi diocesani di comunione.

Presenta al Vescovo una relazione annuale sulle attività della Comunità Ecclesiale Territoriale.

Partecipa all'Assemblea dei Vicari territoriali.

Art.5 - Il Consiglio pastorale territoriale

Il Consiglio pastorale territoriale è obbligatorio.

Persegue le finalità della Comunità Ecclesiale Territoriale e ne elabora, delibera e promuove le iniziative.

È costituito secondo un apposito Regolamento ed è composto da: il Vicario territoriale, la Giunta presbiterale, i cinque Coordinatori delle "terre esistenziali", i membri laici indicati dalle Fraternità Presbiterali, i membri indicati dalle comunità di vita consacrata e dalle aggregazioni laicali, il Segretario (senza diritto di voto).

Tutti i membri del Consiglio pastorale territoriale sono nominati dal Vicario territoriale.

Art.6 - La Giunta presbiterale

I membri della Giunta presbiterale sono: il Vicario territoriale, che la presiede; i Moderatori e i Segretari delle Fraternità Presbiterali presenti nella Comunità Ecclesiale Territoriale.

I membri della Giunta presbiterale fanno parte di diritto del Consiglio pastorale territoriale.

La Giunta presbiterale si riunisce ogniqualvolta è convocato il Consiglio pastorale territoriale per raccogliere le indicazioni delle Fraternità Presbiterali sugli argomenti all'ordine del giorno. La Giunta presbiterale approfondisce temi e problemi propri delle Fraternità Presbiterali e ne media il rapporto con la Comunità Ecclesiale Territoriale.

Art.7 - I Coordinatori delle "terre esistenziali"

I Coordinatori delle "terre esistenziali" sono cinque.

Sono individuati e nominati dal Vicario territoriale, sulla base delle loro competenze nell'ambito delle "terre esistenziali".

A ciascun Coordinatore è affidato il compito di perseguire le finalità della Comunità Ecclesiale Territoriale nell'ambito della "terra esistenziale" di sua competenza e degli orientamenti e deliberazioni del Consiglio pastorale territoriale, sotto la presidenza del Vicario territoriale.

I Coordinatori delle "terre esistenziali" possono costituire, con l'approvazione del Consiglio pastorale territoriale, gruppi di lavoro formati da componenti del Consiglio o anche esterni allo stesso. Gli esiti dei gruppi di lavoro vanno interamente sottoposti al Consiglio pastorale territoriale.

Il servizio dei Coordinatori delle "terre esistenziali" è gratuito, fatti salvi i rimborsi dovuti e concordati con il Consiglio pastorale territoriale, per le iniziative adottate e rendicontate.

Art. 8 - Il Segretario della Comunità Ecclesiale Territoriale

Nello svolgimento del loro mandato, il Vicario territoriale e il Consiglio pastorale territoriale saranno coadiuvati dal Segretario della Comunità Ecclesiale Territoriale.

Il Segretario viene nominato dal Vicario territoriale.

Nel Consiglio pastorale territoriale il Segretario: redige i verbali, invia le convocazioni, tiene in ordine l'archivio, predispone le condizioni per un efficace lavoro del Consiglio, mette in atto le indicazioni affidategli dal Consiglio.

Collabora con l'ufficio del Vicario territoriale in tutto ciò che comporta i suoi compiti e le finalità della Comunità Ecclesiale Territoriale.

È membro di diritto del Consiglio pastorale territoriale (senza diritto di voto).

Il servizio del Segretario è gratuito, fatti salvi i rimborsi dovuti e concordati con il Consiglio e debitamente rendicontati.

Art.9 - I referenti parrocchiali

I referenti parrocchiali rappresentano il riferimento parrocchiale del Consiglio pastorale territoriale.

A loro vengono trasmessi sistematicamente gli atti del Consiglio pastorale territoriale da parte del Segretario.

Condividono con il Consiglio pastorale parrocchiale gli atti del Consiglio pastorale territoriale.

I referenti parrocchiali si riuniscono in assemblea una volta l'anno sotto la presidenza del Vicario territoriale.

I referenti parrocchiali sono nominati dal parroco di ogni singola parrocchia o unità pastorale, sentito il Consiglio pastorale parrocchiale.

Art.10 - Regolamento

Spetta al Vicario territoriale provvedere alla stesura del Regolamento della Comunità Ecclesiale Territoriale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio pastorale territoriale e dell'Ordinario diocesano.

Art.11 - Convocazione

Il Consiglio pastorale territoriale viene convocato dal Vicario territoriale, che ne propone anche l'ordine del giorno, almeno quattro volte all'anno e ogni volta che lo richieda almeno un terzo dei suoi membri. Le riunioni sono valide se più della metà dei membri del Consiglio sono presenti. Nel mese di settembre il Consiglio pastorale territoriale è convocato dal Vescovo nell'Assemblea diocesana di inizio dell'anno pastorale.

Art.12 - Scelte vincolanti

Deliberazioni a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio pastorale territoriale, in armonia con le scelte e gli indirizzi diocesani, nell'ambito delle finalità della Comunità Ecclesiale Territoriale e con l'approvazione dell'Ordinario diocesano, sono vincolanti per tutta la Comunità Ecclesiale Territoriale.

Art.13 - Rapporti tra Consigli

Il Vicario territoriale abbia cura che tra il Consiglio pastorale territoriale, i Consigli pastorali parrocchiali, i consigli e gli organismi diocesani vengano mantenuti stretti rapporti di collaborazione.

Art.14 - Bilancio della Comunità Ecclesiale Territoriale

Alle spese della Comunità Ecclesiale Territoriale si provvede mediante il contributo delle parrocchie. Il Segretario gestisce gli aspetti economici relativi alle attività della Comunità e redige il bilancio preventivo e consultivo da sottoporre al Consiglio.

Art.15 - Rinvio alle norme generali

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si applicheranno le norme del Diritto Canonico.